

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 20 DIC. 2013

OGGETTO: Locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Bari alla P.zza A. Moro n. 33/A.

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254;

vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 165 del 25.10.2013 di presa d'atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17.10.2013, con il quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari;

considerato che la Camera di Commercio I.A.A. di Bari è unica proprietaria dell'immobile sito in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 33/A (dati catastali: foglio 97, particella 459, sub. 23, partita 32355 cat. A/10, cl. 5), destinato ad uso ufficio, al 1° piano, mq. 190 lordi circa, composto da n. 6 vani oltre servizi, rendita euro 5.856,62;

visto che presso il predetto immobile sono allocati gli Uffici dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia;

considerato che in data 30 giugno u.s. è andato a scadere il contratto di comodato d'uso gratuito all'uopo stipulato;

visto che la normativa in materia di locazioni degli immobili di proprietà degli Enti camerali non consente più alcuna forma di gratuità per cui è necessario sottoscrivere con l'Unioncamere Regionale apposito contratto di locazione;

preso atto che nel corso della seduta della Giunta camerale svoltasi in data 25 novembre u.s., a seguito di comunicazione resa dal Presidente, l'Organo suddetto, all'unanimità ha concordato di doversi procedere con la sottoscrizione di apposito contratto di locazione per l'uso dell'immobile in argomento da parte dell'Unioncamere Regionale, fissando in Euro 1.500,00 l'importo del canone mensile oltre adeguamento Istat come per legge, autorizzando la sottoscritta ad adottare i relativi atti di competenza;


preso atto che ad oggi l'Unioncamere ha beneficiato dell'uso dei locali di che trattasi con continuità, quindi, la decorrenza del contratto di locazione viene fissata nel giorno 1 luglio u.s. con scadenza 30.06.2019;

visto il contratto di locazione all'uopo predisposto dal Servizio Provveditorato;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

visto il parere espresso del Provveditore dell'Ente, Francesco Cembalaio, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e che all'uopo controfirma il presente provvedimento;




ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;

determina

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di concedere in locazione all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia l'immobile di proprietà dell'Ente camerale sito in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 33/A (dati catastali: foglio 97, particella 459, sub. 23, partita 32355 cat. A/10, cl. 5), da destinare a sede degli Uffici, per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2019, contro un corrispettivo mensile di €1.500,00 oltre adeguamento Istat;
- 2) di approvare il contratto di locazione all'uopo predisposto dal Servizio Provveditorato dell'Ente, allegato in copia al presente atto;
- 3) di incamerare, al conto 312012 - Affitti attivi -B001 - conto economico 2013 la somma di €9.000,00 quale canone complessivo di locazione anno 2013;
- 4) di incamerare al conto 312012 - Affitti attivi -B001 - conto economico anno 2014, la somma complessiva di €18.000,00 relativa all'anno 2014, da corrispondere all'Ente camerale in rate mensili anticipate;
- 4) di trasmettere, ex art. 13 D.P.R. 02.11.2005, n. 254, copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità Generale, al Servizio Controllo di Gestione ed al Servizio Provveditorato per gli adempimenti conseguenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo)



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**

- B A R I -

CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BARI, C.F.: 80000350720, con sede in Bari al Corso
Cavour n. 2, Part. IVA n. 02517930729, nella persona del Segretario
Generale, Dirigente del Settore Gestione Risorse e Patrimonio, Dr.ssa
Angela Patrizia Partipilo, C.F. PRTNLP60L66A662C:

E

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA
PUGLIA, C.F.: 80000270720, rappresentata dal Presidente, legale
rappresentante, Dr. Alessandro Ambrosi, nato a Bari il 6 gennaio 1952,
C.F. MBRLSN52A06A662Q

PREMESSO

- che la Camera di Commercio I.A.A. di Bari è unica proprietaria dell'immobile sito in Bari alla P.zza Aldo Moro n. 33/A (dati catastali: foglio 97, particella 459, sub. 23, partita 32355 cat. A/10, cl. 5), destinato ad uso ufficio, al 1° piano, mq. 190 lordi circa, composto da n. 6 vani oltre servizi, rendita euro 5.856,62;
- che in data 30 giugno u.s. è andato a scadere il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con l'Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia;

- che la Giunta camerale nella seduta del 25 ottobre u.s. all'unanimità ha deciso di concedere in locazione, per il periodo di anni sei, a far data dall'1.07.2013 al 30.06.2019, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia, l'immobile di proprietà dell'Ente, sito in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 33/A, contro il corrispettivo mensile di € 1.500,00 oltre adeguamento Istat come per legge.

- che con determinazione n.....del....., in esecuzione a quanto su riportato, l'Amministrazione camerale, nella persona del Segretario Generale ha determinato di concedere in locazione all'Unioncamere Regionale l'immobile sito in Bari alla P.zza Aldo Moro n. 33/a, approvando il presente contratto all'uopo predisposto dal Servizio Provveditorato dell'Ente;

con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari – in seguito denominato Ente locatore – cede, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, dietro corrispettivo di un canone mensile, quantificato in € 1.500,00 oltre adeguamento Istat come per legge, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia – in seguito denominato Ente conduttore – che accetta, l'immobile di proprietà dell'Ente camerale indicato in premessa, e, precisamente, sito in Bari alla P.zza Aldo Moro n. 33/A – 1° piano, identificato catastalmente con foglio 97, particella 459, sub. 23, partita

32355 cat. A/10, cl. 5, (vd. l'allegata piantina), affinché lo stesso possa servirsene quale sede degli Uffici,

ART. 2

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone mensile di locazione è convenuto in euro 1.500,00 oltre adeguamento Istat come per legge, da corrispondere mediante bonifico bancario intestato all'Ente camerale acceso presso l'Istituto cassiere - Banca Popolare di Bari, IBAN: IT 61Y0542404297000007020092, in rate mensili anticipate. Sono a carico dell'Ente camerale solo le spese relative al servizio di pulizia.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

La locazione avrà durata di anni sei, dall'1.07.2013 al 30.06.2019. Alla scadenza potrà essere rinnovata, come per legge, previa manifestazione espressa a mezzo p.e.c. entro dodici mesi prima la scadenza; è esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Alla scadenza, il conduttore dovrà restituire l'immobile locato sgombero da persone e da cose.

L'Ente locatore si riserva, per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, la facoltà di recesso immediato dal contratto, con conseguente obbligo per il conduttore di sgomberare l'immobile locato da persone e da cose entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

ART. 4

DESTINAZIONE IMMOBILE LOCATO

Il locatore prende atto che l'immobile sarà destinato dal conduttore a sede degli Uffici dell'Ente.

ART. 5

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone pattuito. Il mancato puntuale pagamento del canone determinerà, ipso iure, la risoluzione del contratto e costituirà immediatamente in mora il conduttore ai fini della maturazione degli interessi di legge.

ART. 6

MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORIE

Il conduttore si obbliga, a sua cura e a sue spese, a conservare l'immobile camerale con la diligenza del buon padre di famiglia.

Ogni miglioria e/o addizione che non possa essere rimossa in qualunque momento non potrà essere apposta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore.

ART. 7

DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

Il conduttore non può sublocare l'immobile locato non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, né può cedere ad altri il presente contratto.

Per il caso in cui l'Ente camerale intendesse trasferire l'immobile, al conduttore non è riconosciuto alcun diritto di prelazione.

ART. 8

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che possono derivare dall'uso dell'immobile.

ART. 9

VIOLAZIONI

Per ogni violazione del presente accordo, il locatore – salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione – si riserva il diritto di chiedere l'immediata restituzione dell'immobile locato.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Bari.

ART. 11

MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Ogni modificazione e/o integrazione al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata se non mediante atto scritto.

ART. 12

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto è effettuata a cura del locatore ed a spese di entrambe le parti.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della legge 675/1996 e s.m.i. le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione.

ART. 14

DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari

Si allega piantina dell'immobile P.zza A. Moro n. 33/A – Bari.

IL LOCATORE

IL LOCATARIO

C.C.I.A.A. di Bari

Unione Regionale C.C.I.A.A. di Puglia

Dr.ssa Angela P. Partipilo

Dr. Alessandro Ambrosi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole da 1 a 14 del presente contratto.

IL LOCATORE

IL LOCATARIO

C.C.I.A.A. di Bari

Unione Regionale C.C.I.A.A. di Puglia

Dr.ssa Angela P. Partipilo

Dr. Alessandro Ambrosi